



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/11/2009

=====

ADDI' 13/11/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MONTINO	Esterino	Vice Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	NIERI	Luigi	"
DALIA	Francesco	"	PARRONCINI	Giuseppe	"
DI CARLO	Mario	"	RODANO	Giulia	"
DI LIEGRO	Luigina	"	SCALIA	Francesco	"
DI STEFANO	Marco	"	TIBALDI	Alessandra	"
FICHERA	Daniele	"	VALENTINI	Daniela	"
MANCINI	Claudio	"	ZARATTI	Filiberto	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MANCINI - MARUCCIO - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 858

Oggetto:

Modalità operative per l'erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 e dal "Documento programmatico per il settore apistico" di cui al D.M. n. 20026 del 10-1-2007 - Avviso pubblico.



**OGGETTO:** Modalità operative per l'erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 e dal "Documento programmatico per il settore apistico" di cui al D.M. n. 20026 del 10-1-2007 – **Avviso pubblico.**

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura", che riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale;

VISTO quanto disposto dall'articolo 5 della predetta legge n. 313/2004, recante: "Documento programmatico per il settore apistico" (DAP);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 20026 del 10 gennaio 2007, con il quale è stato approvato e reso operativo il predetto Documento programmatico ed approvata la ripartizione, tra le materie indicate all'articolo 5, comma 1, della succitata legge 313/2004;

VISTO l'Allegato 2 al richiamato D.M. n. 20026/2007, che riserva alle Regioni e Province autonome l'attuazione degli interventi previsti all'Azione 10.10, recante: "Incentivazione alla pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo", riguardanti l' "Ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione dei prodotti apistici";

CONSIDERATO che gli interventi previsti dalla suindicata Azione 10.10 sono aggiuntivi a quelli già promossi dall'applicazione del Reg. CE 797/2004 (ora compreso nel Reg. CE 1234/2007) per l'ammodernamento delle sale di smielatura, dei locali per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti apistici, per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;



PRESO ATTO della decisione della Commissione Europea C(2006)5705 del 22 novembre 2006 che dichiara compatibili con il mercato comune il sistema di aiuti di Stato previsti dal citato Documento programmatico;

VISTI i decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 21658 del 7-6-2006, n. 24139 del 21-12-2007, n. 20029 del 10-1-2007, n. 20030 del 10-1-2007, con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi relativi agli anni 2004-2005-2006, da cui risulta che alla Regione Lazio sono stati accreditati complessivamente euro 200.944,16;

VISTA la legge regionale n. 15/2003 concernente: "Modifiche alla legge regionale n. 2/1995" concernente: Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTO l'articolo 1, comma 3, della suddetta legge regionale che definisce l'Agenzia ente di diritto pubblico strumentale della Regione, che "esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici e delle direttive della Giunta Regionale" ed è dotato, nei limiti stabiliti dalla legge regionale n. 15/2003, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria;

VISTO l'articolo 2, comma 3, lettera d), della medesima legge regionale n. 15/2003, in base alla quale la Regione può affidare ulteriori incarichi nell'ambito della programmazione regionale da questa previsti anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto, la Regione può avvalersi dell'Ente strumentale ARSIAL secondo le modalità attuative fissate dal Direttore del competente Dipartimento, al quale compete, altresì, il coordinamento di tale attività, fermo restando che, rimane facoltà del Dipartimento di impartire all'Agenzia indicazioni anche di ordine tecnico che riterrà necessarie ed opportune per il raggiungimento delle finalità dell'intervento e per adeguare l'attività a nuove e particolari esigenze che si dovessero manifestare;

RITENUTO opportuno affidare all'ARSIAL l'erogazione dei contributi previsti;

PRESO ATTO che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 313/2004 si provvede con lo stanziamento di euro 200.944,19 per l'esercizio finanziario 2009, a valere sul capitolo B11107;

RITENUTO necessario dettare le disposizioni operative, mediante apposito avviso pubblico, per stabilire le modalità di erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della richiamata legge 313/2004;



858 13 NOV. 2009 *PZ*

VISTO il *documento* recante: << Modalità operative per l'erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 e dal "Documento programmatico per il settore apistico" di cui al D.M. n. 20026 del 10-1-2007 - **Avviso pubblico**>>, da approvare, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrale e sostanziale, composto di numero 21 pagine;

CONSIDERATO che è stata esperita la procedura di concertazione nella riunione del 18 giugno 2009 tenutasi presso la Direzione Regionale Agricoltura, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni del settore apistico e delle organizzazioni professionali, come da Verbale agli atti dell'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari" della predetta;

all'unanimità

### DELIBERA

in conformità con le premesse,

di approvare il *documento* recante: << Modalità operative per l'erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 e dal "Documento programmatico per il settore apistico" di cui al D.M. n. 20026 del 10-1-2007 - **Avviso pubblico**>>, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto di numero 21 pagine;

Il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale provvederà ad impegnare, a favore dell'ARSIAL, la somma di euro **200.944,19** con imputazione sul capitolo B11107 dell'esercizio finanziario 2009, nonché ad affidare alla medesima Agenzia l'incarico di provvedere alla liquidazione delle spettanze ai singoli beneficiari.

La presente deliberazione sarà pubblicata, unitamente al *documento* allegato e relativa modulistica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

C:\Documents and Settings\Alegato\Des\

ROMA 18 NOV. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 858 *AS*  
DEL 13 NOV 2009

**ALLEGATO**



**REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA**

**DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**DOCUMENTO**

<<MODALITÀ OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 24-12-2004, N. 313 E DAL "DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL SETTORE APISTICO" DI CUI AL D.M. N. 20026 DEL 10-1-2007 – AVVISO PUBBLICO>>.

Il presente *Allegato* si compone di numero 21 pagine

**Il Direttore Regionale Agricoltura  
Dott. Gino Settmi**

*[Signature]*  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
IL DIRETTORE VICARIO

*Dr. Stefano Sbaffi*



# INDICE

- **ARTICOLO 1 – Finalità**
- **ARTICOLO 2 – Beneficiari**
- **ARTICOLO 3 – Investimenti ammissibili, limiti di intervento ed esclusioni**
- **ARTICOLO 4 – Modalità di intervento**
- **ARTICOLO 5 – Presentazione della domanda, documentazione, fascicolo aziendale**
  1. Presentazione della domanda
  2. Documentazione da allegare alla domanda
  3. Fascicolo Aziendale
- **ARTICOLO 6 – Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie**
- **ARTICOLO 7 – Istruttoria delle domande**
- **ARTICOLO 8 – Approvazione degli elenchi ed emissione dell'Atto di Concessione**
- **ARTICOLO 9 – Realizzazione degli investimenti, varianti e proroghe, accertamento finale**
  1. Realizzazione degli investimenti
  2. Varianti
  3. Proroghe
  4. Accertamento finale
- **ARTICOLO 10 – Predisposizione ed approvazione degli elenchi di liquidazione e liquidazione dell'aiuto**
  1. Predisposizione ed approvazione degli elenchi di liquidazione
  2. Liquidazione dell'aiuto

## ALLEGATI

- *Allegato 1 – Domanda di aiuto*
- *Allegato 2 – Domanda di accertamento di avvenuto acquisto*
- *Allegato 3 – Dichiarazione liberatoria*



## **ARTICOLO 1**

### **Finalità**

Le disposizioni di cui al presente avviso pubblico riguardano l'applicazione della legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" e del "Documento programmatico per il settore apistico" approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 20026 del 10 gennaio 2007.

## **ARTICOLO 2**

### **Beneficiari**

Sono soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale gli apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che hanno il centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore o la sede legale dell'impresa, nel territorio regionale, e che esercitano, anche in forma sociale (anche sotto forma di società, consorzi e cooperative), l'attività in modo stanziale o nomade nel territorio regionale, in possesso di:

- a) Partita IVA attinente il settore agricolo;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura come impresa agricola.

Inoltre, gli stessi soggetti devono essere in regola, al momento della presentazione della domanda, con le norme sanitarie e di registrazione dei laboratori di smielatura, di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale n. D1948 del 1 giugno 2007, recante: "Linee guida per la registrazione ed il controllo ufficiale dei laboratori di smielatura che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004" (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 2007), nonché in regola con la denuncia degli alveari ed in possesso del codice aziendale rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, pena l'irricevibilità della domanda.

Per le forme associative l'attività apistica deve rappresentare l'attività prevalente, desumibile dall'atto costitutivo.

## **ARTICOLO 3**


### **Investimenti ammissibili, limiti di intervento ed esclusioni**

L'investimento minimo ammissibile non può essere inferiore ad euro 7.500,00, mentre quello massimo non può superare euro 50.000,00.

Per beneficiare dell'intervento il richiedente deve condurre, a qualsiasi titolo, un numero minimo di venti alveari.

Gli investimenti ammissibili riguardano soltanto l'acquisto di macchinari, impianti e loro installazione, materiali ed attrezzature, da utilizzare nelle sale di smielatura e nei locali per la lavorazione dei prodotti apistici.

I macchinari, gli impianti e le attrezzature oggetto dell'aiuto devono essere identificate con un contrassegno indelebile con la dicitura "**Regione Lazio – intervento finanziato con la legge 313/2004**".



Sono considerati ammissibili gli investimenti effettuati successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento. Ai fini della eleggibilità delle spese fa fede la data di emissione della fattura di saldo.

Non sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:

- a) acquisto di macchinari, impianti, materiali ed attrezzature usati;
- b) acquisto di arnie, macchine, attrezzature e materiali vari previsti nell'ambito della sottoazione c2 ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Decreto del Mi.P.A.F. del 23 gennaio 2006 – “PROGRAMMA FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA”;
- c) manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ed attrezzature;
- d) sono esclusi gli investimenti per la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili, anche se destinati ad ospitare sale di smielatura e impianti per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti apistici.

Inoltre, non è considerata ammissibile l'IVA recuperabile, rimborsabile, compensabile.

Gli aiuti richiesti per gli investimenti previsti dal presente avviso pubblico **non sono cumulabili** con contributi richiesti ed ottenuti da parte di altri Enti e Organismi nazionali e Comunitari.

#### **ARTICOLO 4** **Modalità di intervento**

Per gli investimenti ritenuti ammissibili indicati all'articolo 3 sono previsti i seguenti massimali di aiuto:

- a) fino al 50% nelle zone svantaggiate, elevato al 55% per i giovani apicoltori;
- b) fino al 40% nelle altre zone, elevato al 45% per i giovani apicoltori.

Per “zona svantaggiata” si intendono le zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, con riferimento alla ubicazione del centro aziendale dell'impresa, o, in sua assenza, alla residenza dell'apicoltore o alla sede legale dell'impresa.

E' considerato giovane apicoltore chi ha una età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non ancora compiuti all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

#### **ARTICOLO 5** **Presentazione della domanda, documentazione, fascicolo aziendale**

##### **1. Presentazione della domanda**

Gli apicoltori che intendono usufruire dell'aiuto previsto dal presente avviso pubblico devono far pervenire apposita domanda, conforme all'*Allegato 1 – Domanda di aiuto* al Servizio accettazione dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio (nel prosieguo denominata ADA), di cui si riporta di seguito l'elenco, **entro le ore 13 del quarantacinquesimo (45) giorno** successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio:



- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Frosinone - via Adige n. 41 – 03100 Frosinone;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Latina - via Villafranca n. 2/D – 04100 Latina;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Rieti – viale A. Raccuini n. 21/A – 02100 Rieti;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Roma - via Luigi Pianciani n. 16/A – 00185 Roma;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Viterbo - viale M. Romiti n. 80 – 01100 Viterbo.

Qualora la scadenza per la presentazione della domanda cada in giorno festivo o non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La domanda deve pervenire, in unica copia, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) in busta chiusa, tramite posta, unicamente a mezzo raccomandata A.R. In tal caso, ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza fa fede la data del timbro postale. La domanda deve essere precedentemente sottoscritta dal richiedente e corredata della fotocopia di un documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascuna busta deve contenere una sola domanda.

Sulla busta di invio della domanda deve essere apposta la dizione: **“Regione Lazio – Legge 313/2004 - Richiesta contributo in favore di aziende apistiche”**;

b) mediante consegna a mano presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio. In tal caso la data di ricezione della domanda presso l'ADA fa fede ai fini del rispetto dei termini di presentazione dell'istanza.

Su richiesta del soggetto che consegna la domanda, l'ADA rilascia apposita ricevuta comprovante la data di presentazione della domanda stessa, ovvero copia della domanda debitamente timbrata come pervenuta.

Le domande che pervengono alle ADA **oltre i termini stabiliti** dalle modalità di invio o di presentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto 1, **sono dichiarate irricevibili**.

## **2. Documentazione da allegare alla domanda**

La domanda, presentata con le modalità di cui al precedente punto 1, deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso in cui la sottoscrizione non sia apposta in presenza del funzionario addetto;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura nell'apposita sezione delle imprese agricole;
- c) copia dell'ultima denuncia di detenzione degli alveari ai sensi dell'articolo 6 della legge 313/2004, e del codice aziendale rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio sulla base delle vigenti disposizioni in materia;
- d) copia dell'avvenuta registrazione, presso il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dell'attività di smielatura e confezionamento di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale n. D1948 del 1 giugno 2007, recante: **“Linee guida per la registrazione ed il controllo ufficiale dei laboratori di smielatura che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 852/2004”**, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 2007;



- e) nel caso di società: copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- f) copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune relativa all'utilizzo di locali ad uso laboratorio per l'attività di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti dell'alveare;
- g) documentazione attestante il titolo di possesso dei locali uso laboratorio per l'attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti dell'alveare;
- h) nel caso di comodato d'uso: contratto di smielatura a titolo gratuito od oneroso e, inoltre, l'autorizzazione della proprietà in merito alla collocazione di macchinari, impianti, ed attrezzature oggetto del finanziamento;
- i) preventivi di spesa. E' necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno **tre preventivi di spesa** forniti dalle ditte in concorrenza. Nel caso non fosse possibile reperire numero tre offerte, occorrerà produrre una dichiarazione di un tecnico qualificato che dovrà attestare, dopo aver svolto le necessarie indagini di mercato, l'impossibilità di individuare altri soggetti fornitori. Nel caso di beni altamente specializzati o nel caso di linee di lavorazione, per i quali non sia possibile reperire od utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento;
- j) cronoprogramma degli investimenti, con l'indicazione della data presunta di inizio della realizzazione degli stessi e del tempo ritenuto necessario per la loro conclusione, attraverso la presentazione del calendario delle realizzazioni;

Tutti i documenti elencati nelle predette lettere da a) a j) sono ritenuti **essenziali**, ad eccezione del documento indicato alla lettera f), che deve essere comunque presentato all'ADA competente per territorio prima che questa emetta l'Atto di Concessione in favore della ditta beneficiaria.

### 3. Fascicolo aziendale

Ogni azienda apistica dovrà costituire il proprio fascicolo aziendale presso un CAA mediante apposito mandato allo stesso conferito, ai sensi del D.P.R. 1-12-1999, n. 503.

Il predetto fascicolo deve essere costituito entro **trenta giorni** dalla data di ricevimento dell'Atto di Concessione emesso dalla competente Area Decentrata Agricoltura.

## ARTICOLO 6

### Criteria di priorità per la formazione delle graduatorie

Le ADA, nella fase di istruttoria tecnico – amministrativa, attribuiscono a ciascun richiedente un punteggio derivate dall'applicazione dei sotto indicati criteri di priorità:

#### 1. Numero di alveari condotti:

- a) da un minimo di 20 fino a 50 ..... punti 5
- b) da 51 a 100 ..... punti 10
- c) da 101 a 150..... punti 15
- d) da 151 a 200..... punti 20
- e) oltre 200..... punti 25



- 2. Esercizio dell'attività di nomadismo ..... punti 10
- 3. Esercizio dell'attività di impollinazione ..... punti 10
- 4. Azienda apistica condotta, individualmente od in forma associata, da giovane apicoltore in età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda di aiuto ..... punti 15
- 5. Azienda apistica biologica, di cui ai regolamenti comunitari n. 834/2007 e n. 889/2009 ..... punti 20

In caso di parità di punteggio la priorità deve essere data ai giovani apicoltori, favorendo quelli con minore età, e, successivamente ai giovani apicoltori il cui centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore, o la sede legale dell'impresa, ha sede nella provincia con il maggior numero di alveari, risultante dall'ultima comunicazione sulla consistenza degli alveari trasmessa dalla Direzione Regionale Agricoltura al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

### **ARTICOLO 7** **Istruttoria delle domande**

L'ADA acquisisce le domande presentate attribuendo a ciascuna di esse il numero di protocollo e la data.

Il Dirigente dell'ADA, individua il/i responsabile/i del procedimento incaricato/i di procedere, entro **trenta giorni** dall'affidamento dell'incarico, alla verifica tecnico-amministrativa di tutte le domande pervenute, consistente nella:

- verifica del rispetto delle modalità procedurali e temporali della loro presentazione;
- verifica della regolarità e completezza della compilazione della domanda e della documentazione allegata;
- verifica della competenza territoriale dell'ADA;
- verifica dell'esistenza dei requisiti necessari per l'accesso ai contributi.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento accerti che la domanda e/o la documentazione allegata alla stessa è viziata da errore sanabile, ovvero ritenga utile acquisire ulteriore documentazione, può richiedere al soggetto firmatario della domanda le integrazioni o le correzioni necessarie, fissando contestualmente i termini temporali per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Qualora la verifica tecnico-amministrativa della domanda dia esito negativo, il Dirigente dell'Area Decentrata, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, notifica al richiedente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la non ammissibilità all'aiuto, precisando inoltre le modalità e i tempi per la presentazione, da parte dell'interessato, dell'eventuale ricorso gerarchico. A tale comunicazione deve essere allegato il verbale istruttorio.

Con nota del Dirigente dell'ADA sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento ai richiedenti.



Ultimate le procedure istruttorie, il responsabile del procedimento istruttorio provvede a redigere l'apposito verbale riguardante le domande le cui istruttorie tecnico-amministrative svolte hanno avuto esito positivo, con allegato l'elenco delle domande ammesse all'aiuto.

Le ADA, entro i **trenta giorni** successivi alla scadenza di presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, punto 1, primo capoverso, provvedono alla predisposizione dei sotto indicati elenchi e al loro invio alla Direzione Regionale Agricoltura - Area Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari, **corredati della copia di ciascuna domanda:**

- a) **elenco** delle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di priorità per la formazione dalla graduatoria indicati all'articolo 6, tale elenco deve riportare:
  - nome e cognome o ragione sociale della ditta richiedente;
  - comune e località in cui è ubicato il centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore o la sede legale dell'impresa;
  - codice identificativo univoco dell'azienda rilasciato dall'ASL competente per territorio;
  - C.U.A.A.;
  - importo dell'investimento richiesto;
  - importo dell'investimento ammissibile, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 3, primo capoverso;
  - massimale di aiuto (in percentuale) nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 4, primo capoverso, lettere a) e b);
  - importo del contributo finanziabile;
  - punteggio assegnato ai fini della graduatoria;
  
- b) **elenco** delle domande ritenute non ammissibili, con l'indicazione della motivazione di non ammissibilità.

## **ARTICOLO 8**

### **Approvazione degli elenchi ed emissione dell'Atto di Concessione**

L'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari" della Direzione Regionale Agricoltura, sulla base degli elenchi pervenuti dalle ADA, di cui articolo 7, ultimo capoverso, lettere a) e b), predispone gli elenchi riportanti le graduatorie, distinti in:

- a) **elenco** delle domande ritenute ammissibili al finanziamento e finanziabili, riportante:
  - nome e cognome o ragione sociale della ditta richiedente;
  - comune e località in cui è ubicato il centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore o la sede legale della impresa;
  - codice identificativo univoco dell'azienda rilasciato dall'ASL competente per territorio;
  - C.U.A.A.;
  - importo dell'investimento richiesto;
  - importo dell'investimento ammissibile, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 3, primo capoverso;
  - massimale di aiuto (in percentuale) nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 4, primo capoverso, lettere a) e b);
  - importo del contributo finanziabile;
  - punteggio assegnato ai fini della graduatoria;
  
- b) **elenco** delle domande ritenute ammissibili al finanziamento ma non finanziabili per carenza di fondi;



- c) elenco delle domande ritenute non ammissibili, con l'indicazione della motivazione della esclusione dall'aiuto.

Con atto del Direttore Regionale Agricoltura vengono approvati gli elenchi di cui alle predette lettere a), b) e c), predisposti dall'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari".

Con nota del medesimo Direttore Regionale viene data comunicazione alle ditte la cui domanda, pur essendo ammissibile, non è stata ritenuta finanziabile per insufficienza di risorse finanziarie.

In caso di eventuali rinunce da parte di una o più ditte ammesse al finanziamento, riportate nell'elenco di cui alla lettera a) del primo capoverso del presente articolo, dopo l'ultima ditta del medesimo elenco si aggiunge di volta in volta una nuova ditta sulla base della graduatoria di cui all'elenco alla lettera b) del predetto capoverso.

Copia del sopra richiamato atto di approvazione degli elenchi del Direttore Regionale Agricoltura viene trasmesso alle ADA ed all'ARSIAL.

Entro i successivi **trenta giorni** dall'avvenuta acquisizione, al proprio protocollo, del succitato atto di approvazione degli elenchi, i dirigenti delle ADA emettono formale Atto di Concessione e lo notificano alle ditte beneficiarie.


## ARTICOLO 9

### Realizzazione degli investimenti, varianti e proroghe, accertamento finale

#### 1. Realizzazione degli investimenti

Le ditte beneficiarie, entro la data indicata nell'Atto di Concessione, devono provvedere:

- a) all'acquisto delle macchine, e/o degli impianti, e/o dei materiali, e/o delle attrezzature, autorizzati dal predetto Atto di Concessione;
- b) a trasmettere, all'ADA competente per territorio, la richiesta di accertamento di avvenuto acquisto utilizzando il modello *Allegato 2 – Domanda di accertamento di avvenuto acquisto* corredato della seguente documentazione:
  - elenco delle spese sostenute;
  - copia dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o postale, assegni circolari non trasferibili, assegni bancari o postali non trasferibili);
  - copia dell'estratto conto;  
Ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute deve riportare la dicitura "**acquisto effettuato con il contributo della legge 313/2004**" per evidenziare che la spesa documentata è stata finanziata dallo Stato Italiano;
  - elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
  - dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, conforme al modello *Allegato 3 – Dichiarazione liberatoria*.



**Non sono ammessi in nessun caso pagamenti in contanti** e comunque non sono ammessi pagamenti non verificabili tramite l'estratto conto allegato alla documentazione di cui al precedente punto 1, lettera b), secondo trattino.

## **2. Varianti**

Con riferimento alla singola operazione finanziaria sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali agli investimenti approvati;
- modifiche del quadro economico originario.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste ed autorizzate dall'ADA competente per territorio. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche apportate agli investimenti approvati, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **30 giorni** a decorrere dalla loro presentazione.


Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità degli investimenti e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione degli investimenti richiesti, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del **20%** riferito al costo totale dell'investimento finanziato, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici degli investimenti, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al **10%** in più od in meno, rispetto al totale della spesa ammessa. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e/o della marca della macchina o dell'attrezzatura, non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al **10%** del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario.



Le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzate dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di Concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

### 3. Proroghe

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate, entro i 30 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione degli investimenti, all'ADA competente per territorio che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per l'ultimazione degli investimenti. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli investimenti per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che gli investimenti possano essere comunque realizzati nel periodo di proroga concedibile.

L'ADA competente per territorio, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo raccomandata A.R. la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima per il completamento degli investimenti; in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa *una sola proroga per un periodo non superiore a trenta giorni.*


### 4. Accertamento finale

Il Dirigente dell'ADA individua il/i responsabile/i del procedimento incaricato/i di procedere all'accertamento finale con visita in loco da eseguire sul 100% delle domande ammesse a finanziamento, a seguito della richiesta di accertamento di avvenuto acquisto presentata da ciascun beneficiario.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento incaricato accerti che la documentazione allegata alla richiesta di accertamento è incompleta o non conforme a quanto indicato alla lettera b) del punto 1 del presente articolo, può richiedere al soggetto beneficiario le integrazioni o le correzioni necessarie, fissando contestualmente i termini temporali per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Gli accertamenti relativi all'istruttoria finale consistono:

- nella verifica del rispetto delle procedure tecniche e temporali per la presentazione della domanda di accertamento finale, nonché della completezza della sua compilazione;



- nella verifica della corrispondenza tra i dati contenuti nella richiesta di accertamento e quelli riportati nella richiesta di contributo (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA e modalità di pagamento specificate);
- nella verifica della completezza della documentazione presentata e nell'accertamento della regolarità formale dei documenti stessi, in particolare di quelli contabili e dei connessi adempimenti di quietanza e della presenza, sui medesimi, della dicitura "**Acquisto effettuato con il contributo della legge 313/2004**", nella verifica della corretta imputazione delle spese sostenute e documentate;
- nella verifica della corrispondenza degli investimenti realizzati con quelli ammessi al finanziamento agevolato riportati nel sopra citato Atto di Concessione, effettuata mediante sopralluogo presso le aziende apistiche;
- nella determinazione del contributo da erogare al beneficiario a seguito delle risultanze dell'accertamento finale. Tale contributo non potrà mai essere superiore al contributo approvato e concedibile, riportato nel più volte richiamato Atto di Concessione;
- nella verifica del rispetto del cronoprogramma nella realizzazione degli investimenti, come indicato nel'Atto di Concessione previsto all'ultimo capoverso dell'articolo 8.

Gli esiti di ciascuna istruttoria finale devono essere riportati singolarmente, su apposito verbale di accertamento in loco, da parte del responsabile del procedimento di cui al primo capoverso del presente punto 4.

Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria finale mediante accertamento in loco porti all'esclusione totale dell'aiuto o ad una sua riduzione rispetto a quanto indicato nell'Atto di Concessione, il Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura notifica al richiedente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la predetta esclusione o riduzione, precisando inoltre le modalità ed i tempi per la presentazione, da parte dell'interessato, dell'eventuale ricorso gerarchico. A tale comunicazione è allegato il verbale di accertamento in loco richiamato al precedente capoverso.

Qualora l'accertamento finale determini una riduzione inferiore al 50% del contributo concesso, la ditta interessata decade totalmente dall'aiuto concesso. Anche in questo caso il Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura notifica al richiedente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la predetta decadenza dall'aiuto, precisando inoltre le modalità e i tempi per la presentazione, da parte dell'interessato, dell'eventuale ricorso gerarchico. A tale comunicazione è allegato il succitato verbale di accertamento in loco.

## **ARTICOLO 10**

### **Predisposizione ed approvazione degli elenchi di liquidazione e liquidazione dell'aiuto**

#### **1. Predisposizione ed approvazione degli elenchi di liquidazione**

Terminate le procedure di istruttoria finale le ADA provvedono alla predisposizione degli elenchi di liquidazione delle domande ed al loro invio alla Direzione Regionale Agricoltura – Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari. I predetti elenchi devono comunque riportare:

- nome e cognome o ragione sociale della ditta richiedente;
- comune e località in cui è ubicato il centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore o la sede legale dell'impresa;



- C.U.A.A.;
- importo dell'investimento richiesto (A);
- importo dell'investimento ammissibile ed autorizzato con l'Atto di Concessione (B), nel rispetto dei limiti di intervento di cui al primo capoverso dell'articolo 3;
- importo dell'investimento realizzato ed accertato (C);
- massimale di aiuto (in percentuale) nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 4, primo capoverso, lettere a) e b) (D);
- importo del contributo da liquidare (C x D).

L'Area "Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari" della Direzione Regionale Agricoltura, sulla base degli elenchi pervenuti dalle ADA, di cui al precedente capoverso, predispone l'elenco di liquidazione delle domande, riportante:

- nome e cognome o ragione sociale della ditta richiedente;
- comune e località in cui è ubicato il centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore o la sede legale della impresa;
- C.U.A.A.;
- importo dell'investimento richiesto (A);
- importo dell'investimento ammissibile ed autorizzato con l'Atto di Concessione (B), nel rispetto dei limiti di intervento di cui al primo capoverso dell'articolo 3;
- importo dell'investimento realizzato ed accertato (C);
- massimale di aiuto (in percentuale) nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 4, primo capoverso, lettere a) e b) (D);
- importo del contributo da liquidare (C x D).

Con atto del Direttore Regionale Agricoltura viene approvato il predetto elenco di liquidazione delle domande.

## **2. Liquidazione dell'aiuto**

Per consentire la liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari dell'aiuto il Direttore Regionale Agricoltura trasmette dell'ARSIAL l'elenco di liquidazione approvato, unitamente alla copia delle domande, al fine di fornire alla medesima Agenzia tutti i dati necessari per la emissione dei relativi mandati di pagamento in favore delle ditte beneficiarie.

Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso pubblico, si rimanda alle disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura".



**Allegato 1- Domanda di aiuto**

Alla **REGIONE LAZIO**  
Area Decentrata Agricoltura di .....

.....

**Oggetto:** Legge 24-12-2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura". D.M. n. 20026 del 10-1-2007 "Documento programmatico per il settore apistico".

**Domanda** per la concessione degli aiuti per l'acquisto di macchinari, impianti e loro installazione, materiali ed attrezzature, da utilizzare nelle sale di smielatura e nei locali per la lavorazione dei prodotti apistici.

Il sottoscritto....., nato a .....

....., il ..... residente  
in comune di ....., via  
o località ....., C.A.P. ....;

telefono....., fax .....,  
e-mail .....

in qualità di..... della ditta  
.....,

codice fiscale o partita IVA .....; in  
caso di soggetto giuridico specificare:  
ragione sociale: .....,  
sede legale: .....,  
.....;

**CHIEDE**

ai sensi della legge 24-12-2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" e del D.M. n. 20026 del 10-1-2007 "Documento programmatico per il settore apistico", di poter accedere all'aiuto agevolato per l'acquisto dei sotto indicati macchinari, impianti e loro istallazione, materiali ed attrezzature, da utilizzare nelle sale di smielatura e nei locali per la lavorazione dei prodotti apistici:








- copia dell'ultima denuncia di detenzione degli alveari ai sensi dell'articolo 6 della legge 313/2004, e del codice aziendale rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio sulla base delle vigenti disposizioni in materia;
- copia dell'avvenuta registrazione, presso il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dell'attività di smielatura e confezionamento di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale n. D1948 del 1 giugno 2007, recante: "Linee guida per la registrazione ed il controllo ufficiale dei laboratori di smielatura che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 852/2004", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 luglio 2007;
- copia dello statuto e dell'atto costitutivo, nel caso di società;
- copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune relativa all'utilizzo di locali ad uso laboratorio per l'attività di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti dell'alveare;
- documentazione attestante il titolo di possesso dei locali uso laboratorio per l'attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti dell'alveare;
- nel caso di comodato d'uso: contratto di smielatura a titolo gratuito od oneroso e, inoltre, l'autorizzazione della proprietà in merito alla collocazione di macchinari, impianti, ed attrezzature oggetto del finanziamento;
- cronoprogramma degli investimenti;
- n. .... preventivi di spesa al netto dell'IVA;
- quadro di confronto dei preventivi di spesa forniti dalle ditte in concorrenza;
- eventuale altra documentazione (specificare): .....  
.....  
.....

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza per l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della vigilanza, sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del regolamento di esecuzione adottato con D.M. n. 403 del 19 luglio 2000, affidata ai soggetti indicati all'articolo 36, comma 1, del predetto D.M.

(firma) .....  
La domanda viene firmata in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata od inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - articolo 38, comma 3.



**Allegato 2 – Domanda di accertamento di avvenuto acquisto**

Alla **REGIONE LAZIO**  
Area Decentrata Agricoltura di .....

**Oggetto:** Legge 24-12-2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”. D.M. n. 20026 del 10-1-2007  
“Documento programmatico per il settore apistico”.

**Domanda di accertamento di avvenuto acquisto** di macchinari, impianti e loro installazione, materiali ed attrezzature, da utilizzare nelle sale di smielatura e nei locali per la lavorazione dei prodotti apistici.

Il sottoscritto....., nato a .....  
....., il .....residente  
in comune di ..... , via  
o località ....., C.A.P. ....,  
telefono....., fax .....,  
e-mail .....,  
in qualità di..... della ditta  
.....

codice fiscale o partita IVA .....; in  
caso di soggetto giuridico specificare:

ragione sociale: .....

sede legale.....

con riferimento alla domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di .....

in data ....., ai sensi della normativa richiamata in oggetto, nonché all’Atto di

Concessione n. .... del ..... del Dirigente della predetta Area Decentrata;

**CHIEDE**

L’accertamento di avvenuto acquisto dei sotto indicati macchinari, impianti, materiali ed attrezzature:







**Allegato 3 – Dichiarazione liberatoria**

**CARTA INTESTATA DELLA DITTA FORNITRICE**

Spett.le Ditta

.....  
.....

**Oggetto:** Lettera liberatoria di quietanza.

La sottoscritta Ditta fornitrice, con la presente dichiara che le voci di spesa indicate nelle nostre fatture riportate nella tabella sottostante,

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE €	IVA		TOTALE FATTURA €
			%	IMPORTO €	

sono state integralmente pagate con:

- bonifico bancario n. .... del ..... della Banca ..... di € .....
- assegno circolare non trasferibile n. .... del ..... della Banca ..... di € .....
- assegno bancario n. .... del ..... della Banca ..... di € .....
- assegno postale n. .... del ..... di € .....

Eventuali note: .....

Data .....

Timbro e firma della ditta fornitrice

N.B.: ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute deve riportare la dicitura **“Acquisto effettuato con il contributo della legge 313/2004”**, per evidenziare che la spesa documentata è stata finanziata dallo Stato Italiano.

**Il Direttore Regionale Agricoltura  
Dott. Gino Settimi**



**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
IL DIRETTORE VICARIO  
Dr. Stefano Sbaffi**